

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 8

POLIZZA TUTELA LEGALE



CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
CF / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)

CIG	Z8C2349847
------------	-------------------

EFFETTO:

SCADENZA 1 RATA:

SCADENZA:

ore 24.00 del 31/05/2018

ore 24.00 del 31/05/2019

ore 24.00 del 31/05/2021

SOMMARIO

Articolo 1	DEFINIZIONI	pag. 3
Articolo 2	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag. 5
C.G.A. – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE		
Articolo 3	ALTRE ASSICURAZIONI	pag. 6
Articolo 4	ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Articolo 5	ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	
Articolo 6	CLAUSOLA BROKER	
Articolo 7	COASSICURAZIONE E DELEGA	
Articolo 8	COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ	pag. 7
Articolo 9	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Articolo 10	DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO	
Articolo 11	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	pag. 8
Articolo 12	DURATA DELL'ASSICURAZIONE	
Articolo 13	ESTENSIONE TERRITORIALE	
Articolo 14	FORO COMPETENTE	
Articolo 15	INDICIZZAZIONE	pag. 9
Articolo 16	INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	
Articolo 17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	
Articolo 18	LEGITTIMAZIONE	
Articolo 19	ONERI FISCALI	
Articolo 20	PREMIO DELL'ASSICURAZIONE	pag. 10
Articolo 21	PROVA DEL CONTRATTO	
Articolo 22	REGOLAZIONE DEL PREMIO	
Articolo 23	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	pag. 11
Articolo 24	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
SINISTRI – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO		
Articolo 25	ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	pag. 12
Articolo 26	DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE	
Articolo 27	DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO	
Articolo 28	GESTIONE DEL SINISTRO	pag. 13
Articolo 29	INSORGENZA DEL SINISTRO	
Articolo 30	RECESSO IN CASO DI SINISTRO	pag. 14
Articolo 31	RENDICONTO ANNUALE	
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE		
Articolo 32	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – SPESE GARANTITE	pag. 15
Articolo 33	AMBITO DELLA GARANZIA	
Articolo 34	ESCLUSIONI	pag. 17
Articolo 35	INDIVIDUAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI	pag. 18
Articolo 36	RECUPERO DI SOMME	
Articolo 37	RETROATTIVITÀ	
Articolo 38	MASSIMALE	pag. 19
Articolo 39	CONTEGGIO DEL PREMIO	

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le *Parti* attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurati:	le persone in relazione alle quali si applica la garanzia, indicate nella <i>Polizza</i> .
Assicurazione / Contratto:	il contratto di assicurazione.
Broker:	Janua Broker S.p.A. quale mandatario incaricato dal <i>Contraente</i> della gestione ed esecuzione del <i>Contratto</i> , riconosciuto dalla <i>Società</i> .
Contraente:	il Comune di Pont Canavese il soggetto che stipula l' <i>Assicurazione</i> .
Dipendente:	ogni persona fisica che partecipi alle attività istituzionali del <i>Contraente</i> , anche se non alle sue dirette dipendenze, ed abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la <i>Pubblica Amministrazione</i> .
Indennizzo:	la somma dovuta dalla <i>Società</i> in caso di <i>Sinistro</i> .
Massimale:	la somma entro la quale la <i>Società</i> risponde per ogni <i>Sinistro</i> .
Parti:	il <i>Contraente</i> e la <i>Società</i> .
Polizza:	il documento che prova l' <i>Assicurazione</i> .
Premio:	il corrispettivo dovuto alla <i>Società</i> a fronte del rischio assunto in garanzia.
<u>Pubblica Amministrazione:</u>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Sinistro:	la controversia o il procedimento, per i quali è prestata l' <i>Assicurazione</i> .
Società:	l'impresa assicuratrice.
Retribuzioni Lorde:	la somma dei seguenti punti: <ul style="list-style-type: none">• tutto ciò che i <i>Dipendenti</i> ricevono dal <i>Contraente</i> a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta a carico del <i>Dipendente</i>, ma al netto di ogni ritenuta a carico del <i>Contraente</i>);

- gli importi (esclusa IVA) pagati a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di legge;
- gli importi (al netto di ogni ritenuta a carico del Contraente) corrisposti ad altri Enti come retribuzioni, sussidi e/o compensi al personale in servizio presso il *Contraente*
 - a. in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili,
 - b. ai sensi del D.L. 496/1997 e del DPCM 09/10/1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro” e s.m.i.;

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

CONTRAENTE	COMUNE DI PONT CANAVESE
CF / P.IVA	83501970012
INDIRIZZO	Via Guglielmo Marconi, 12 10085 – Pont Canavese (TO)
EFFETTO ORE 24.00 DEL	31/05/2018
SCADENZA 1 RATA ORE 24.00 DEL	31/05/2019
SCADENZA ORE 24.00 DEL	31/05/2021
FRAZIONAMENTO	ANNUALE

C.G.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ARTICOLO 3 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Società* dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la *Società* stessa o con altre Compagnie, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio.

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

ARTICOLO 4 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di cessazione del rischio, il *Contratto* si scioglie se il *Contraente* ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla *Società*, fermo restando l'obbligo per il *Contraente* del pagamento delle rate di *Premio* nel frattempo già scadute.

ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente *Assicurazione* può comprendere garanzie stipulate per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

ARTICOLO 6 – CLAUSOLA BROKER

Il *Contraente* dichiara di aver affidato la gestione del presente *Contratto* al *Broker* indicato nella *Polizza*, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente *Assicurazione* saranno svolti per conto del *Contraente* dal *Broker* il quale tratterà con la *Società* quanto necessario.

La *Società* riterrà altresì valida come se effettuata direttamente nei suoi confronti ogni comunicazione resa dal *Broker* per conto dell'*Assicurato* e del *Contraente*; ogni comunicazione diretta all'*Assicurato* o al *Contraente* verrà altresì effettuata dalla *Società* per il tramite del *Broker*, tranne quelle relative ai *Sinistri* per le quali le comunicazioni verranno indirizzate all'*Assicurato* ed al *Broker* in copia per conoscenza.

ARTICOLO 7 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla *Polizza* che l'*Assicurazione* è divisa per quote fra diverse *Società* Coassicuratrici, in caso di *Sinistro* le *Società* stesse concorreranno nel pagamento dell'*Indennizzo*, liquidato a termini delle condizioni di *Assicurazione* in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta *Società* delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate dall'atto suddetto (*Polizza* o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla *Società* delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei *Premi*, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in *Polizza*.

Viene convenuto che la *Società* delegataria provvederà al pagamento dell'intero ammontare degli *Indennizzi* spettanti agli aventi diritto, fermo restando l'obbligo delle Coassicuratrici a rimborsare alla *Società* delegataria tutti gli importi da questa corrisposti per loro conto.

ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

La disdetta del *Contratto* da parte del *Contraente* va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della *Società*.

Tutte le altre comunicazioni cui il *Contraente* o l'*Assicurato* sono tenuti possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della *Società*, oppure ai suoi Ispettorati o all'Agenzia o *Broker*, cui la *Polizza* è assegnata, fermo quanto disposto alla *Clausola Broker*.

Nessuna condizione o accordo tra *Contraente* o *Assicurato* e Agenti o *Broker* o incaricati della *Società* sono validi, senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della *Società*.

ARTICOLO 9 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le *Parti*, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., autorizzano al trattamento dei dati personali e sensibili, disgiuntamente: il *Contraente/Assicurato*, la *Società* ed il *Broker*.

ARTICOLO 10 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Contratto* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel frontespizio della *Polizza*, se il *Contraente* ha pagato il *Premio* o la prima rata stabilita dal *Contratto* entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di decorrenza, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il *Premio* è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se il *Contraente* non paga i *Premi* o le rate di *Premio* successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del **sessantesimo giorno** successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo restando che la *Società* può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il *Contratto* ed esigere il pagamento dei *Premi* scaduti.

Il *Premio* del presente *Contratto* ha **frazionamento annuale** con scadenze di rata il **31/05** di ogni annualità. I *Premi* devono essere pagati alla *Società*, per il tramite del *Broker*.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal *Contraente* ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i., evidenziassero un inadempimento a carico della *Società*, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il *Rischio* di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal *Contraente* direttamente all'**Agente di Riscossione**.

ARTICOLO 11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'*Indennizzo* né riduzione dello stesso, né cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempreché il *Contraente* o l'*Assicurato* non abbiano agito con dolo.

La *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *Premio* corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di *Premio*.

ARTICOLO 12 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE E RESCINDIBILITÀ

La durata del presente *Contratto* è fissata in **anni 3 (tre)**, con effetto alle ore 24.00 del giorno **31/05/2018**, scadenza alle ore 24.00 del giorno **31/05/2021**, scadenza della prima rata di premio alle ore 24.00 del giorno **31/05/2019** e **frazionamento annuale**. Alla relativa scadenza, il *Contratto* cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al *Contraente*.

Su richiesta del *Contraente*, per il tramite del *Broker*, la *Società* si impegna a prorogare l'*Assicurazione* alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di **180 (centottanta) giorni**, oltre la scadenza contrattualmente prevista, per consentire al *Contraente* il completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di una nuova *Polizza*.

Se prevista una durata poliennale del *Contratto*, ciascuna delle *Parti* ha la facoltà di rescindere il medesimo, in occasione di ciascuna scadenza annua intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all'altra *Parte* almeno **60 (sessanta) giorni** prima della scadenza del *Contratto*.

ARTICOLO 13 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa (compresi Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Svizzera).

ARTICOLO 14 – FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dove ha sede legale il *Contraente*.

ARTICOLO 15 – INDICIZZAZIONE

Il *Massimale*, le indennità assicurate ed il relativo *Premio* non sono indicizzati.

ARTICOLO 16 – INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

Con la sottoscrizione della Nota Informativa pre-contrattuale allegata e/o con la sottoscrizione della presente *Polizza*, il *Contraente* dichiara di aver preso atto di tutti gli obblighi della *Società* in ottemperanza e nel rispetto del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 17 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le *Parti* che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente/Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di *Assicurazione*.

ARTICOLO 18 – LEGITTIMAZIONE

La *Società* dà e prende atto che:

1. la presente *Assicurazione* viene stipulata dal *Contraente* a favore degli *Assicurati* nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;
2. il *Contraente* adempie agli obblighi previsti dall'*Assicurazione* ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente *Contratto*, anche in via esclusiva ed in luogo degli *Assicurati*, con il consenso degli *Assicurati* stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della *Società* sin dalla stipula dell'*Assicurazione*, anche se non formalmente documentato e/o manifestato.

ARTICOLO 19 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

ARTICOLO 20 – PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il *Premio*, anticipato nella misura indicata in *Polizza*, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando ai dati consuntivi delle *Retribuzioni Lorde*, come definito nell'Art. 1 "Definizioni", il tasso di cui all'Art. 39 "Conteggio del *Premio*", fermo il *Premio* lordo annuo minimo pari a € x.xxx,00 .

ARTICOLO 21 – PROVA DEL CONTRATTO

L'*Assicurazione* e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito.

ARTICOLO 22 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il *Premio* è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in *Polizza*, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del *Premio*, fermo il *Premio* lordo annuo minimo stabilito in *Polizza*.

Il *Contraente* è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità dei *Dipendenti*, la cui identificazione avverrà attraverso la documentazione ufficiale in possesso del *Contraente* stesso.

A tale scopo, entro **90 (novanta) giorni** dalla fine di ogni periodo annuo di *Assicurazione* o del periodo di minor durata, il *Contraente* deve comunicare alla *Società*, per il tramite del *Broker*, i dati definitivi delle predette variazioni.

La comunicazione dei dati consuntivi anzidetti dovrà essere fatta anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni;

Le differenze di *Premio* risultanti dal conteggio devono essere saldate entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a **30 (trenta) giorni**, trascorso il quale il *Premio* anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non è avvenuta la regolazione o il pagamento della differenza e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il *Contraente* abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *Premio*, la *Società*, fermo il suo diritto di agire in sede giudiziale, non è obbligata per *Sinistri* accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La *Società* ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Qualora il *Contraente* abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero dei *Dipendenti* o sull'ammontare delle *Retribuzioni Lorde* erogate, gli *Assicuratori* riconosceranno la piena validità del contratto, fatto salvo il loro diritto ad esigere le eventuali quote di *Premio* non percepite.

ARTICOLO 23 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente *Contratto*, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

ARTICOLO 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'Art 3 della Legge "Anti-Mafia" n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., il *Contraente*, la *Società* e, ove presente, il *Broker*, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente *Contratto*.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane SpA, il presente *Contratto* s'intende risolto di diritto.

Se la *Società* o il *Broker* hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Questa circostanza deve essere comunicata al *Contraente* ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

SINISTRI

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 25 – ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di *Sinistro*, la *Società* si impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura o nota pro forma, entro il limite di € 5.000,00 per *Sinistro*, ma col massimo di € 3.000,00 per persona fisica assicurata.

Per effetto di tali pagamenti il *Massimale* assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.

In relazione agli anticipi riconosciuti dalla *Società*, l'Ente *Contraente* visterà per conoscenza l'atto di quietanza dell'*Assicurato*, con l'impegno a rimborsare alla *Società* stessa gli importi da questa anticipati, qualora sia accertata, con sentenza definitiva, una delle ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa previste dal *Contratto*.

Le disposizioni di cui al presente articolo non sono operanti per le prestazioni di cui all'Art. 33 "Ambito della Garanzia", punti V e VI.

ARTICOLO 26 – DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'*Assicurato* e/o il *Contraente* deve denunciare entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, il *Sinistro* alla *Società*, per il tramite del *Broker*, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'*Assicurato* e/o il *Contraente* dovrà far pervenire alla Direzione Generale della *Società*, per il tramite del *Broker*, la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre 2 (due) anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex Art. 2952, II comma, del Codice Civile.

Contemporaneamente alla denuncia del *Sinistro*, l'*Assicurato* può indicare alla *Società* un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica.

Se l'*Assicurato* sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la *Società* garantirà gli onorari per un legale domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00.

Tale somma è compresa nei limiti del *Massimale* per *Sinistro* e per anno.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Società*.

ARTICOLO 27 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *Sinistri* tra l'*Assicurato* e la *Società*, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'*Assicurato* di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La *Società* avverte l'*Assicurato* del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ARTICOLO 28 – GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, la *Società* si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la *Società* trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 26 **"Denuncia del Sinistro e scelta del Legale"**.

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i *Sinistri* per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con la *Società* per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'*Assicurato* rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

Dopo la denuncia del *Sinistro*, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con la *Società*; in caso contrario l'*Assicurato* risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla *Società* per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l'*Assicurato* di preventiva richiesta di benessere – i quali verranno ratificati dalla *Società*, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

In ogni caso, la *Società* non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARTICOLO 29 – INSORGENZA DEL SINISTRO

Il *Sinistro* si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.

La garanzia assicurativa riguarda i *Sinistri* che insorgono dalle ore 24.00 del giorno di stipulazione del *Contratto*.

La garanzia si estende ai *Sinistri* insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro **24 (ventiquattro) mesi** dalla cessazione del *Contratto*.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il *Sinistro* è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più *Assicurati*.

ARTICOLO 30 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al **sessantesimo giorno** dalla definizione dello stesso, le *Parti* potranno recedere dal contratto, con preavviso di **30 (trenta) giorni** da darsi con lettera raccomandata.

La *Società* rimborserà al *Contraente* la quota di *Premio* netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Il pagamento dei *Premi* venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* a valersi della facoltà di recesso.

ARTICOLO 31 – RENDICONTO ANNUALE

La *Società* si impegna a fornire, su richiesta scritta del *Contraente*, alla scadenza di ogni anno assicurativo il dettaglio dei *Sinistri* così impostato:

- elencazione dei *Sinistri* denunciati;
- *Sinistri* riservati con l'indicazione dell'importo a riserva;
- *Sinistri* liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- *Sinistri* senza seguito.

Tutti i *Sinistri* dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la *Società*, di data di accadimento del *Sinistro* denunciato e data dell'eventuale chiusura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

ARTICOLO 32 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – SPESE GARANTITE

La *Società* assume a proprio carico, nei limiti del *Massimale* previsto nella *Polizza*, il rischio delle seguenti spese che l'*Assicurato*, o il *Contraente* per conto dell'*Assicurato* stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Tali oneri sono:

- le spese, i diritti e gli onorari (compresa IVA e altri oneri accessori) per l'intervento del legale incaricato alla gestione del *Sinistro*;
- gli oneri (compresa IVA e altri oneri accessori) per l'intervento di un Consulente Tecnico di Parte, purché scelto in accordo con la *Società*;
- gli oneri (compresa IVA e altri oneri accessori) per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU);
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla *Società*;
- le spese (compresa IVA e altri oneri accessori) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei *Sinistri*;
- le spese (compresa IVA e altri oneri accessori) di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese (compresa IVA e altri oneri accessori) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, (L. n. 488 del 23/12/1999, Art. 9 - D.L. n. 28 del 11/03/2002 e s.m.i.), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

ARTICOLO 33 – AMBITO DELLA GARANZIA

Le garanzie vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso, i propri Amministratori, Consiglieri, Segretario/Direttore e *Dipendenti* e che siano avvenuti a causa dell'espletamento del servizio e/o dell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Le garanzie valgono per:

1. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;

- II. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al D.Lgs. 758/1994 e s.m.i. e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il *Contraente* abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- III. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente") e s.m.i.;
- IV. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., già Legge n. 675 del 31/12/1996, a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza;
- V. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato; i procedimenti archiviati oppure nel caso di formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
È esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle *Parti* (cosiddetto patteggiamento).
La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo ed archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'*Assicurato* abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la *Società* provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli *Assicurati*, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la *Società* richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;
- VI. il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali.
La presente garanzia opera, laddove, l'*Assicurato* sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale;

- VII.** sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il *Sinistro* sia coperto da un'apposita *Assicurazione* della responsabilità civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta *Assicurazione*, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile.
Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante, per esclusione del *Sinistro* dalle garanzie di *Polizza*, la garanzia viene prestata a primo rischio;
- VIII.** Spese a carico dell'Ente *Contraente* dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi ed azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.
Fermo restando l'obbligo per l'Ente *Contraente* di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del *Dipendente* e/o amministratore, il quale deve necessariamente informarne l'Ente di Appartenenza nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la *Società* rimborserà le spese di difesa sostenute, entro il limite del *Massimale* previsto in *Polizza*, quando la sentenza sia passata in giudicato;
- IX.** Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall'Ente *Contraente* a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

ARTICOLO 34 – ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide per:

- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili, salvo quanto previsto dall'Art. 33 “Ambito della garanzia”;
- controversie tra più persone assicurate con la stessa *Polizza*;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- nei casi in cui sussista conflitto di interessi fra *Assicurato* e *Contraente*;
- l'ambito fiscale ed amministrativo, salvo quanto previsto dall'Art. 33 “Ambito della garanzia”;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, salvo quanto previsto dall'Art. 33 “Ambito della garanzia”;

- per i fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 33 "Ambito della garanzia";
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per vertenze concernenti la materia delle successioni e delle donazioni
- controversie addebitabili a colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei Conti per i quali non sia intervenuta sentenza di proscioglimento con esclusione di ogni addebito di polizza.

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (Art. 186 del Codice della Strada e s.m.i.) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 187 del Codice della Strada e s.m.i.), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'Art. 189 del Codice della Strada e s.m.i. (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la *Società* rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al *Sinistro*, la garanzia diventa operante;
- il veicolo non è coperto da regolare *Assicurazione* obbligatoria RC Auto;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

ARTICOLO 35 – INDIVIDUAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI

L'*Assicurazione* si intende prestata a favore della totalità dei soggetti appartenenti ai ruoli rispettivamente indicati nella *Polizza*. Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del *Contraente*, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli *Assicurati*. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli *Assicurati*, le garanzie di *Polizza* devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del *Contraente*, fermo restando quanto previsto dall'Art. 22 "Regolazione del Premio", in caso di variazione del parametro numerico utilizzato per il conteggio del *Premio*.

ARTICOLO 36 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'*Assicurato*, mentre spetta alla *Società* quanto liquidato a favore dello stesso *Assicurato* giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

ARTICOLO 37 - RETROATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art. 29 "Insorgenza del Sinistro", l'Assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei **3 (tre) anni antecedenti** la data di decorrenza del *Contratto* indicata in *Polizza*, ciò esclusivamente in base al presupposto che il *Contraente/Assicurato* sia venuto a conoscenza della condotta colposa, di cui debba rispondere, successivamente alla stipula della *Polizza*.

Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente *Assicurazione* sia stata operante a favore dell'Ente *Contraente* altra *Polizza* di Tutela Legale, la presente *Assicurazione* vale in secondo rischio rispetto a suddetta *Polizza* per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di *Contratto*, la prestazione della garanzia.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'*Assicurazione*, agli effetti di quanto disposto agli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il *Contraente* dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli *Assicurati* - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli *Assicurati* stessi.

ARTICOLO 38 - MASSIMALE

L'*Assicurazione* vale fino alla concorrenza di **€ 50.000,00 per Sinistro** indipendentemente dal numero degli *Assicurati* coinvolti, con il limite di **€ 150.000,00 per periodo assicurativo annuo**.

ARTICOLO 39 - CONTEGGIO DEL PREMIO

Con riferimento all'Art. 20 "*Premio dell'Assicurazione*", il seguente *Premio* annuo lordo minimo, è determinato in via provvisoria applicando il tasso finito del **x,xx ‰** (pro-mille) alle *Retribuzioni* annue *Lorde* preventive, come definite all'Art. 1 "Definizioni", pari a **€ 480.000,00**.

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVE		TASSO LORDO		PREMIO ANNUO LORDO MINIMO
€ 480.000,00	X	x,xx ‰	=	€ x.xxx,xx

Premio lordo alla firma:

PERIODO	PREMIO LORDO ALLA FIRMA
dal 31/05/2018 al 31/05/2019	€ xxxx,xx

Pont Canavese (TO),

CONTRAENTE

SOCIETÀ

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art.	3	Altre Assicurazioni
Art.	4	Anticipata Risoluzione del Contratto
Art.	8	Comunicazioni alla Società
Art.	9	Consenso al trattamento dei Dati Personali
Art.	10	Decorrenza delle Garanzie e Pagamento del Premio
Art.	11	Dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio
Art.	13	Estensione Territoriale
Art.	14	Foro Competente
Art.	16	Informativa Pre-Contrattuale
Art.	22	Regolazione del Premio
Art.	24	Tracciabilità dei Flussi Finanziari – Clausola Risolutiva Espressa
Art.	26	Denuncia del Sinistro e Scelta del Legale
Art.	27	Disaccordo sulla gestione del Sinistro
Art.	28	Gestione del Sinistro
Art.	29	Insorgenza del Sinistro
Art.	30	Recesso in caso di Sinistro
Art.	32	Oggetto dell'Assicurazione – Spese garantite
Art.	34	Esclusioni
Art.	37	Retroattività

Pont Canavese (TO),

CONTRAENTE

SOCIETÀ
